



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
Dipartimento amm.vo per gli Studenti: Formazione e Orientamento  
Servizio Formazione - Settore II

Decreto. n. 4465

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
Visto il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";  
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;  
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;  
Visto il D.R. n. 228 del 25 settembre 2001 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per gli Studenti e successive modifiche;  
Visto il parere favorevole della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio del 7.9.2006;  
Vista la delibera del Senato Accademico del 20.9.2006 con la quale sono state approvate le modifiche agli artt. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 17 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti;  
Vista la delibera del 26.9.2006 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato parere favorevole in ordine alle modifiche del Regolamento di Ateneo per gli Studenti di cui al punto precedente;

DECRETA

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Ateneo per gli Studenti, artt. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 17 sono emanate nella stesura di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Genova, 28 settembre 2006



IL RETTORE

# Regolamento di Ateneo per gli studenti

## Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio ufficiali dell'Ateneo fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai masters universitari.

## Art. 2 - Iscrizione

1. L'iscrizione ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre Università italiane o estere.
2. Per iscriversi ad un corso di studi dell'Università degli Studi di Genova occorre presentare o far pervenire, entro i termini stabiliti, apposita domanda secondo le modalità e le condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente.
3. Allo studente iscritto sono rilasciati una tessera con fotografia per il riconoscimento automatico e un libretto in cui saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria.

## Art. 3 - Iscrizione in presenza di altro curriculum di studio

1. Per iscriversi ad un corso di studi dell'Università degli Studi di Genova in base ad un curriculum di studio già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto previsto nel precedente articolo 2, occorre presentare la documentazione relativa alla precedente carriera scolastica.
2. Lo studente può essere iscritto, previa delibera del Consiglio di corso di studio che procede alla valutazione della carriera universitaria, individuando la parte di carriera che viene confermata e determinando il numero e la tipologia dei crediti ancora da acquisire.
3. Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in apposita graduatoria.

## Art. 4 - Iscrizione in presenza di curriculum di studio svolto all'estero

1. Per iscriversi ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Genova in base ad un titolo di studio straniero, occorre ottemperare a quanto previsto nel precedente articolo 2 e alle disposizioni ministeriali.
2. Gli stranieri extracomunitari residenti all'estero, prima di essere ammessi all'Università, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova da svolgersi nelle forme indicate dalle singole Facoltà ovvero con l'esibizione di idonea certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana.
3. Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in apposita graduatoria.
4. Per iscriversi all'Università degli Studi di Genova in base ad un curriculum di studio già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto indicato al comma 1 del precedente articolo, è necessario presentare la seguente documentazione relativa alla carriera precedente:
  - un elenco degli insegnamenti seguiti e degli esami superati integrato dai programmi degli insegnamenti seguiti ed esami superati. Detto elenco deve essere accompagnato da una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana sulla natura e sul valore

degli insegnamenti ed esami precitati.

5. Lo studente può essere iscritto, previa delibera del Consiglio di corso di studio che procede alla valutazione della carriera universitaria, individuando la parte di carriera che viene confermata e determinando il numero e la tipologia dei crediti ancora da acquisire.

#### **Art. 5 - Partecipazione a programmi interuniversitari**

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Genova possono recarsi presso un altro Ateneo anche estero per:

- a) frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
- b) attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi;
- c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici;
- d) compiere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente.

2. L'attività da svolgere in un altro Ateneo, anche all'estero, è autorizzata dal competente Consiglio del corso di studio che si pronuncia in via preventiva anche sulla riconoscibilità dei crediti che gli studenti intendono acquisire presso l'altra Università. Le precitate attività con i relativi crediti sono riportate nella carriera dello studente con la denominazione originale.

3. Gli studenti di altre Università, anche straniere, possono venire presso l'Università degli Studi di Genova per:

- a) frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
- b) attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi;
- c) svolgere attività di tirocinio.

4. All'atto dell'ammissione lo studente straniero deve produrre idonea documentazione secondo le modalità e le condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente.

5. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività espletata.

#### **Art. 6 - Impegno formativo dello studente**

1. L'iscrizione all'Università per conseguire un titolo di studio avviene per anno accademico.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo modalità decise dalle Facoltà e indicate nel Manifesto degli studi, pubblicato annualmente a cura delle Facoltà medesime.

3. Il piano di studi, per ogni anno accademico, deve prevedere attività formative relative ad almeno 45 crediti (CFU).

4. Al momento della presentazione del piano di studi, lo studente può optare per l'iscrizione a tempo parziale. In tal caso il piano di studi deve prevedere attività formative inferiori a 45 CFU.

5. Lo studente che ha seguito tutti gli insegnamenti del proprio percorso formativo, in caso di debito pari o inferiore a 30 crediti, può aggiungere nel proprio piano degli studi insegnamenti "non curriculari"; tali insegnamenti non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento della laurea, ma potranno essere valutati per il conseguimento di una laurea magistrale/specialistica.

#### **Art. 7 - Iscrizione a singole attività formative e a corsi di perfezionamento e aggiornamento**

1. Per iscriversi a singole attività formative occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università; le Facoltà possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione a particolari corsi. L'iscrizione viene effettuata secondo le modalità e le condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente.

2. L'iscritto a singole attività formative può ottenere un certificato attestante la frequenza e/o il superamento degli esami e l'acquisizione dei relativi crediti.

3. Possono iscriversi a singole attività formative i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione all'Università italiana.

4. Per l'iscrizione a corsi di perfezionamento ed aggiornamento si rimanda a quanto indicato nei relativi bandi.

#### **Art. 8 - Trasferimento ad altra Università**

1. Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda entro i termini e ottemperando alle condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente. Il Rettore può, in via eccezionale e previo nullaosta dell'Università adita, accordare il congedo oltre la scadenza di detti termini. Lo studente non può comunque ritornare presso l'Università degli Studi di Genova nello stesso anno accademico.

#### **Art. 9 - Trasferimento da altra Università**

1. L'Università degli Studi di Genova, ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, trasmette la documentazione al Consiglio del corso di studio competente il quale delibera sulla carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore svolgimento della medesima. Ottenuta la valutazione, lo studente potrà procedere all'iscrizione. Qualora lo studente non si iscriva entro i termini stabiliti, il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Università di provenienza.

2. Per l'iscrizione ad un corso di studio a numero programmato, occorre sostenere o aver sostenuto preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere utilmente collocato in graduatoria, compatibilmente con le disponibilità dei posti..

#### **Art. 10 - Passaggio di corso di studio**

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studio entro i termini e ottemperando alle condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente. Lo studente può essere iscritto nel nuovo corso di studio previa delibera del Consiglio di corso di studio che procede alla eventuale convalida degli esami superati, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria.

2. Per l'iscrizione ad un corso di studio a numero programmato occorre sostenere, nell'anno accademico di richiesta di passaggio, la prova di ammissione per esso prescritta ed essere utilmente collocato in graduatoria.

#### **Art. 11 - Tasse e contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che sente le strutture didattiche interessate, determina annualmente le tasse e i contributi dovuti per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico. Per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale le tasse e i contributi sono graduati sulla base del reddito del nucleo familiare dello studente. Annualmente viene stabilito l'importo da trasferire alle Facoltà in base al numero degli studenti regolarmente iscritti. Sono previsti importi differenziati per gli studenti iscritti a tempo parziale e per gli iscritti a singole attività formative.

2. L'importo delle tasse e dei contributi nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze, deliberati dagli Organi centrali di governo, sono indicati nella Guida dello studente.

3. Lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. Lo studente proveniente da altra Università versa comunque le tasse e i contributi previsti nell'Università degli Studi di Genova, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza.

4. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio le tasse e i contributi, eventualmente versati per il corso di studio di provenienza, sono validi anche per il nuovo corso di studio, fatto salvo eventuale conguaglio dei contributi dovuti se di importo superiore.

5. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di

carriera scolastica, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse e i contributi.

6. Per gli atti amministrativi e i pagamenti effettuati in ritardo può essere previsto il versamento di una indennità di mora, nei casi in cui è concessa la possibilità di presentazione di istanze oltre i termini.

#### **Art. 12 - Benefici universitari ed Esoneri tasse e contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di proposta del Senato Accademico, può erogare benefici universitari e concedere esoneri nel limite delle risorse disponibili, in conformità ad apposita regolamentazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può erogare borse per incentivare lo studio, finanziare attività di collaborazione a tempo parziale ed attività autogestite dagli studenti, concedere l'esenzione dalle tasse e contributi tenuto conto delle condizioni economiche e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Per ottenere benefici universitari ed esoneri da tasse e contributi, lo studente deve autocertificare il reddito del nucleo familiare cui appartiene, fatte salve particolari situazioni previste nella regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo.

4. Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate, oltre all'indennità di rettifica, le sanzioni amministrative stabilite dagli organi centrali di governo.

#### **Art. 13 - Titoli accademici**

1. I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati in nome della legge dal Rettore; sul diploma sono riportati i nomi del Rettore, del Preside della Facoltà e del Direttore amministrativo con la riproduzione delle relative firme. Per le Scuole di specializzazione viene riportato il nome del Direttore della Scuola anziché quello del Preside di Facoltà.

2. Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, né altri dati della carriera scolastica, ma si fa menzione della lode.

3. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato presenta al Rettore domanda in carta legale di rilascio di duplicato.

#### **Art. 14 - Lauree "ad honorem"**

1. La laurea "ad honorem" può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, possono essere considerate eccezionalmente meritevoli nelle discipline della Facoltà per cui è concessa.

2. La proposta di conferimento della laurea "ad honorem" è deliberata dal consiglio di Facoltà con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; tale maggioranza non può comunque essere inferiore ai 2/3 dei voti. La proposta viene trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la relativa approvazione.

3. Il titolo conferito può riguardare solo:

- lauree afferenti all'ordinamento antecedente il d.m. 509/99;
- lauree specialistiche ex d.m. 509/99;
- lauree magistrali ex d.m. 270/2004.

4. La laurea "ad honorem" attribuisce tutti i diritti del titolo conferito.

#### **Art. 15 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero**

1. Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane, ottengono dall'Università degli Studi di Genova il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

2. In assenza di accordi, di cui al comma 1, i competenti consigli di corso di studio possono, tenuto

conto degli studi compiuti e degli esami superati all'estero, dichiarare che il titolo ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, di quello corrispondente conferito dall'Università degli Studi di Genova, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale ovvero ammettere l'interessato al proseguimento degli studi individuando gli ulteriori crediti da acquisire per completare il corso degli studi. Ricorrendo tale fattispecie gli interessati dovranno uniformarsi a quanto previsto al precedente art.3.

3. Il provvedimento di equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero è emesso dal Rettore; in assenza degli accordi di cui al comma 1, il provvedimento è emesso su proposta del consiglio di corso di studio prescelto, previa delibera del Senato Accademico.

#### **Art. 16 - Conseguimento di doppio titolo di studio**

1. L'Università degli Studi di Genova può stipulare convenzioni con singole Università estere nelle quali sia previsto il rilascio del doppio titolo di studio avente lo stesso valore, in entrambi gli Stati, previo completamento del corso di studi secondo le modalità previste dall'accordo.

#### **Art. 17 - Interruzione e sospensione di carriera - Validità dei crediti acquisiti**

1. L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata iscrizione. Lo studente che intende proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione, versa, oltre alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione per gli anni in cui non è stato iscritto, il cui importo è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

2. Lo studente può sospendere la carriera per iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione o a un master universitario. Lo studente che intende proseguire la carriera universitaria sospesa potrà iscriversi a partire dall'anno accademico successivo a quello della sospensione e previa approvazione da parte del competente consiglio del corso di studio.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia, da manifestare con atto scritto, è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa.

4. Presso l'Università degli Studi di Genova le carriere degli studenti decadono solo per rinuncia. I competenti consigli delle Facoltà o dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

#### **Art. 18 - Documentazione della carriera universitaria**

1. La segreteria conserva su supporti cartacei e/o in archivi elettronici i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

2. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dal Servizio Formazione.

3. Lo studente può richiedere, per le certificazioni che sono rilasciate dal Servizio Formazione, traduzioni in lingua inglese; le certificazioni relative ai contenuti delle discipline sono rilasciate dalle competenti Strutture didattiche.

4. Agli atti e documenti redatti in lingue diverse da italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo è allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

#### **Art. 19 - Regolamentazione del diritto di assemblea**

1. L'Università assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime. La richiesta, opportunamente motivata, è rivolta per iscritto, da almeno trenta studenti o due rappresentanti nei consigli di corso di studio o di Facoltà, ai responsabili della gestione degli spazi che si pronunciano entro cinque giorni

dalla richiesta stessa. Qualora la richiesta non sia accolta, le motivazioni del rifiuto sono inviate per iscritto, entro dieci giorni dalla data di presentazione, ai richiedenti ed alla competente commissione paritetica.

#### **Art. 20 - Informazione**

1. Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente e il Manifesto degli studi, che vengono pubblicati annualmente e sono disponibili presso il Dipartimento amministrativo di supporto alla Formazione e all'Orientamento, lo Sportello dello Studente delle singole Facoltà e sul sito web dell'Università.
2. Le bacheche ufficiali, compreso il sito web dell'Università [www.unige.it](http://www.unige.it), del Dipartimento amministrativo di supporto alla Formazione e all'Orientamento e dei Centri di Servizio di Facoltà sono lo strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi dati in corso d'anno.

#### **Art. 21 - Attività di collaborazione a tempo parziale**

1. L'Università, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. Detta collaborazione è disciplinata nei bandi emessi annualmente e può essere svolta, a tempo parziale, fino ad un massimo di centocinquanta ore per anno accademico.

#### **Art. 22 - Attività di formazione autogestite - Contributi per attività culturali e sociali**

1. L'Università promuove lo svolgimento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero, eventualmente destinando appositi spazi gestiti sotto la supervisione delle competenti commissioni paritetiche.
2. Per le attività di formazione autogestite il Consiglio di Amministrazione destina annualmente una percentuale, non superiore all'otto per mille, della tassa di iscrizione.
3. La commissione paritetica di Ateneo predispose annualmente il bando per l'ammissione alle attività di formazione autogestite e formula proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la suddivisione dei fondi.
4. Le richieste di finanziamento sono presentate per iscritto, nelle forme e nei modi previsti dal bando, da almeno sessanta studenti, da almeno trenta studenti riuniti in associazioni senza scopo di lucro o da due rappresentanti del consiglio di Facoltà o corso di studio.

#### **Art. 23 - Disciplina**

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Preside o al coordinatore del corso del dottorato di ricerca, al consiglio di Facoltà o al collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca e al Senato Accademico.
2. Agli studenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione;
  - b) sospensione da uno o più esami di profitto per periodi non superiori a sei mesi;
  - c) esclusione dall'Università con conseguente perdita degli appelli di esame per periodi non superiori a dodici mesi.
3. Le sanzioni disciplinari si applicano per violazioni di norme regolamentari, statutarie o legislative compiute dallo studente nei locali dell'Università o comunque attinenti alla qualità di studente universitario.
4. Le violazioni alle norme di cui al precedente comma vengono sanzionate in relazione alla gravità dell'illecito amministrativo commesso. Sentito lo studente a sua discolpa, l'eventuale ammonizione è fatta verbalmente dal Preside o dal coordinatore del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca.
5. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio della Facoltà o collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in seguito a relazione scritta del Preside o del coordinatore del collegio dei docenti

del corso di dottorato di ricerca. Lo studente è informato per iscritto del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio di Facoltà o collegio ed ha diritto di presentare le sue difese per iscritto e di essere udito dal consiglio o dal collegio medesimo.

6. Lo studente può proporre appello, entro dieci giorni dalla notifica, al consiglio di Facoltà o al collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca contro l'applicazione dell'ammonizione e al Senato Accademico per le restanti sanzioni.

7. Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente, una volta esauriti gli eventuali ricorsi.

#### **Art. 24 - Norme comuni e finali**

1. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono atti definitivi.

2. I termini di presentazione delle domande di immatricolazione, di iscrizione, di passaggio ad altro corso di studio, di trasferimento e di pagamento delle tasse e contributi sono stabiliti annualmente con delibera del Senato Accademico.

3. Il Rettore può accogliere domande fuori termine, purché il ritardo sia adeguatamente motivato; tali domande sono soggette al pagamento dell'indennità di mora.

4. Nell'annuario accademico sono pubblicati i nomi e le votazioni dei laureati.

5. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli interessati.

#### **Art. 25 - Norma transitoria**

1. L'iscrizione degli studenti per anno di corso, in qualità di regolari, ripetenti, fuori corso, sarà mantenuta solo per gli studenti che risulteranno iscritti agli ordinamenti didattici vigenti prima dell'applicazione del D.M. 509/99.

2. Lo studente che intende laurearsi entro l'ultimo appello dell'anno accademico di ultima iscrizione e presenti la relativa domanda entro i termini stabiliti dalla Facoltà, non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.

#### **Art. 26 - Norme di abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di ogni norma con esso incompatibile; in particolare cessa di avere efficacia il regolamento studenti emanato con D.R. n.82 del 17/02/1998.